

# Gazzetta ufficiale

## delle

## Comunità europee

11° Anno n. L 123

31 maggio 1968

Edizione in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### I

- Regolamento (CEE) n. 650/68 del Consiglio, del 29 maggio 1968, che fissa, per la campagna 1968/1969, le maggiorazioni mensili dei prezzi del riso . . . . . 1
- Regolamento (CEE) n. 651/68 del Consiglio, del 29 maggio 1968, che fissa i prezzi d'intervento del risone, i prezzi d'entrata del riso semigreggio e delle rotture di riso e l'importo di protezione da includere nel prezzo d'entrata del riso lavorato per la campagna 1968/1969 . . . . . 2
- Regolamento (CEE) n. 652/68 del Consiglio, del 29 maggio 1968, che determina l'aiuto alla produzione di grano duro per la campagna 1968/1969 . . . . . 3
- Regolamento (CEE) n. 653/68 del Consiglio, del 30 maggio 1968, relativo alle condizioni di modifica del valore dell'unità di conto utilizzata per la politica agraria comune . . . . . 4
- Regolamento (CEE) n. 654/68 del Consiglio, del 30 maggio 1968, che modifica il regolamento (CEE) n. 356/68 che prevede misure derogatorie nel settore delle carni bovine . . . . . 7
- Regolamento (CEE) n. 655/68 del Consiglio, del 30 maggio 1968, che modifica il regolamento (CEE) n. 355/68 per quanto concerne il prolungamento della campagna lattiero-casearia 1967/1968 e che autorizza la Repubblica francese a modificare il prezzo d'intervento del burro per il resto di tale campagna . . . . . 8
- Regolamento (CEE) n. 656/68 della Commissione, del 30 maggio 1968, che fissa, per ciascuno degli Stati membri, la differenza di prezzo dello zucchero bianco applicabile per il calcolo del prelievo e della restituzione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli . . . . . 9
- Regolamento (CEE) n. 657/68 della Commissione, del 30 maggio 1968, che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di grano o di segala . . . . . 10
- Regolamento (CEE) n. 658/68 della Commissione, del 30 maggio 1968, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto . . . . . 11

(segue)

Sommario (seguito)

Regolamento (CEE) n. 659/68 della Commissione, del 30 maggio 1968, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali . . . . .	13
Regolamento (CEE) n. 660/68 della Commissione, del 30 maggio 1968, che fissa le restituzioni per i cereali e per alcune categorie di farine, semole e semolini di grano o di segala . . . . .	15
Regolamento (CEE) n. 661/68 della Commissione, del 30 maggio 1968, che fissa i prelievi applicabili al riso e alle rotture di riso . . . . .	18
Regolamento (CEE) n. 662/68 della Commissione, del 30 maggio 1968, che fissa le restituzioni all'esportazione per il riso e le rotture di riso . . . . .	20
Regolamento (CEE) n. 664/68 della Commissione, del 30 maggio 1968, che fissa i prelievi nel settore dell'olio d'oliva . . . . .	22
Regolamento (CEE) n. 665/68 della Commissione, del 30 maggio 1968, che stabilisce talune misure transitorie nel settore dello zucchero . . . . .	24

**I**

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

**REGOLAMENTO (CEE) N. 650/68 DEL CONSIGLIO  
del 29 maggio 1968**

**che fissa, per la campagna 1968/1969, le maggiorazioni mensili dei prezzi del riso**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, nel fissare il numero e l'ammontare delle maggiorazioni mensili e nel determinare il primo mese durante il quale queste ultime saranno applicate, occorre tener conto delle spese di magazzino e di interesse per l'ammasso del riso nella Comunità, nonché della necessità di smaltire le scorte di riso conformemente alle esigenze del mercato e di mantenere per tutta la campagna il rapporto di prezzo stabilito all'inizio della stessa fra il riso e il granturco ;

considerando che, per tener conto di tali esigenze e per le ragioni indicate nella motivazione del regolamento n. 368/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, che fissa le maggiorazioni mensili dei prezzi

del riso per la campagna 1967/1968 <sup>(2)</sup>, è opportuno fissare le maggiorazioni mensili per la campagna di commercializzazione 1968/1969 allo stesso livello e secondo la stessa ripartizione fissati per la campagna 1967/1968,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo unico*

1. Per la campagna di commercializzazione 1968/1969, l'importo di ciascuna delle maggiorazioni mensili previste all'articolo 7, paragrafo 1, e all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 359/67/CEE è pari a :

- 0,126 unità di conto per 100 chilogrammi di riso semigreggio,
- 0,110 unità di conto per 100 chilogrammi di risone.

2. Tali maggiorazioni mensili si applicano dal 1° dicembre 1968 al 1° luglio 1969. I prezzi così ottenuti per il mese di luglio 1969 rimangono validi fino al 31 agosto 1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 29 maggio 1968.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

E. FAURE

<sup>(1)</sup> GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 37.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 651/68 DEL CONSIGLIO**  
del 29 maggio 1968

**che fissa i prezzi d'intervento del risone, i prezzi d'entrata del riso semigreggio e delle rotture di riso e l'importo di protezione da includere nel prezzo d'entrata del riso lavorato per la campagna 1968/1969**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4, l'articolo 14, paragrafo 4, e l'articolo 15, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 359/67/CEE, i prezzi d'intervento del risone per Arles e Vercelli devono essere derivati dal prezzo indicativo del riso semigreggio fissato per Duisburg; che tale prezzo è stato fissato per la campagna 1968/1969 dal regolamento n. 866/67/CEE <sup>(2)</sup>; che tali prezzi d'intervento devono inoltre essere fissati in modo che sia mantenuto per i produttori un rapporto equilibrato tra i prezzi del riso e quelli dei prodotti che potrebbero essere coltivati al posto del riso sui medesimi terreni, e particolarmente il granturco, equilibrio raggiunto per la campagna 1967/1968, con un rapporto fissato rispettivamente, secondo la regione produttrice considerata, al 156 e al 160 % del prezzo d'intervento del granturco; che, sulla base dell'esperienza acquisita in detta campagna, è opportuno derivare i prezzi d'intervento per Arles e Vercelli dal prezzo indicativo in modo che tra di essi non vi sia differenza alcuna; che un rapporto medio del 158 % sembra adeguato; che la differenza tra il prezzo corrispondente a tale rapporto, ossia 12,50 unità di conto per 100 chilogrammi, e il prezzo indicativo è tale da permettere la libera circolazione del riso all'interno della Comunità conformemente alle esigenze del mercato e ai divari di prezzo prevedibili in caso di raccolto normale nelle condizioni naturali di formazione dei prezzi sul mercato;

considerando che, conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 359/67/CEE, il prezzo d'entrata del riso semigreggio è fissato in modo che, sul mercato di Duisburg, il prezzo di vendita del riso semigreggio importato corrisponde al prezzo indicativo; che tale obiettivo è raggiunto quando dal prezzo indicativo si detraggono le spese di trasporto meno elevate tra Rotterdam, punto di passaggio della frontiera, e Duisburg, centro di commercializzazione per il quale è fissato il prezzo indi-

cativo, nonché le spese di trasbordo a Rotterdam e un margine di commercializzazione;

considerando che, conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 359/67/CEE, il prezzo di entrata delle rotture di riso è fissato tra un limite superiore calcolato rispetto al prezzo d'entrata del riso semigreggio e un limite inferiore calcolato rispetto al prezzo di entrata del granturco; che il calcolo di tali limiti risulta dai rapporti esistenti tra i prezzi dei prodotti sul mercato mondiale in un periodo di riferimento inizialmente fissato alle campagne 1964/1965 e 1965/1966; che occorre tuttavia prolungare tale periodo, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento n. 359/67/CEE, per tener conto in una certa misura delle sensibili modifiche di natura congiunturale intervenute nel frattempo nei rapporti tra i costi mondiali del riso semigreggio, del granturco e delle rotture di riso; che, tenuto conto della necessità di ricorrere all'importazione di rotture di riso per assicurare l'approvvigionamento della Comunità, occorre fissare tale prezzo d'entrata al limite inferiore così stabilito;

considerando che, conformemente all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 359/67/CEE, il prezzo d'entrata del riso lavorato è derivato dal prezzo d'entrata del riso semigreggio e comporta inoltre un ammontare destinato ad assicurare la protezione dell'industria; che è opportuno mantenere per il 1968/1969 lo stesso ammontare già fissato per la campagna precedente, dato che la situazione dell'industria risiera comunitaria non si è modificata dall'inizio della campagna 1967/1968,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili per la campagna di commercializzazione del riso 1968/1969.

*Articolo 2*

I prezzi d'intervento del risone per Arles e Vercelli sono fissati a 12,50 unità di conto per 100 chilogrammi.

*Articolo 3*

Il prezzo d'entrata del riso semigreggio è fissato a 18,58 unità di conto per 100 chilogrammi.

<sup>(1)</sup> GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. 279 del 18. 11. 1967, pag. 7.

*Articolo 4*

1. Il prezzo d'entrata delle rotture di riso è fissato a 12,50 unità di conto per 100 chilogrammi.
2. In applicazione dell'articolo 15, paragrafo 5, lettera b), del regolamento n. 359/67/CEE, è fissato un periodo di riferimento che va dal 1° settembre 1964 al 31 dicembre 1966.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 29 maggio 1968.

*Articolo 5*

L'importo da includere nel prezzo d'entrata del riso lavorato ai fini della protezione dell'industria è fissato a 0,55 unità di conto per 100 chilogrammi di riso lavorato.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

E. FAURE

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 652/68 DEL CONSIGLIO**

**del 29 maggio 1968**

**che determina l'aiuto alla produzione di grano duro per la campagna 1968/1969**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,  
visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 10,  
vista la proposta della Commissione,  
considerando che, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento n. 120/67/CEE, l'ammontare dell'aiuto per il grano duro è uguale alla differenza tra il prezzo minimo garantito ed il prezzo d'intervento valido per il centro di commercializzazione della zona più eccedentaria; che per la campagna 1968/1969 il prezzo minimo garantito per il grano duro, nonché il prezzo d'intervento valido per il centro di commercializzazione della zona più eccedentaria sono stati rispettivamente fissati dal regolamento n. 864/67/CEE<sup>(2)</sup> e dal regolamento (CEE) n. 539/68<sup>(3)</sup>

allo stesso livello di quelli validi per la campagna 1967/1968; che conviene di conseguenza fissare l'ammontare dell'aiuto per la campagna 1968/1969 allo stesso livello di quello fissato per la campagna 1967/1968 dal regolamento n. 135/67/CEE<sup>(4)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Durante la campagna di commercializzazione 1968/1969, l'aiuto per il grano duro previsto all'articolo 10 del regolamento n. 120/67/CEE è di 34,76 unità di conto per tonnellata.

*Articolo 2*

Le disposizioni degli articoli da 2 a 5 del regolamento n. 135/67/CEE sono applicabili anche durante la campagna 1968/1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 29 maggio 1968.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

E. FAURE

---

<sup>(1)</sup> GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

<sup>(2)</sup> GU n. 279 del 18. 11. 1967, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 104 del 3. 5. 1968, pag. 2.

---

<sup>(4)</sup> GU n. 122 del 22. 6. 1967, pag. 2393/67.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 653/68 DEL CONSIGLIO

del 30 maggio 1968

relativo alle condizioni di modifica del valore dell'unità di conto utilizzata per la politica agraria comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 28, 43 e 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato monetario,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che, sulla base degli atti relativi alla politica agraria comune, nonché del regolamento n. 160/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo all'instaurazione di un regime di scambi per talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli <sup>(1)</sup>, e di altri atti che definiscono il regime applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, determinati importi devono essere espressi in unità di conto e tradotti in monete nazionali degli Stati membri applicando il tasso di cambio corrispondente alla parità ufficiale di tali monete ;

considerando che il regolamento n. 129 del Consiglio relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune <sup>(2)</sup> definisce tale unità di conto in una quantità fissa di oro fino ;

considerando che, per evitare gli inconvenienti che potrebbero derivare dal carattere immutabile del valore dell'unità di conto, è opportuno prevedere la possibilità di modificare tale valore :

— automaticamente nel caso di una modifica simultanea e in senso analogo della parità delle monete di tutti gli Stati membri ;

— eventualmente con decisione del Consiglio, nel caso di una modifica dei rapporti di parità fra le monete degli Stati membri ;

considerando che nel caso di modifica dei rapporti di parità fra le monete degli Stati membri potrebbe essere necessario, nell'interesse economico generale,

prendere, eccezionalmente e a determinate condizioni, misure di adattamento limitate a taluni prezzi agricoli ;

considerando che trascorrerebbe un certo periodo prima della determinazione e pubblicazione dell'unità di conto ormai applicabile e che le operazioni relative ai prodotti agricoli o assimilati dovrebbero quindi svolgersi in un clima di incertezza per quanto riguarda il valore dell'unità di conto da applicare ad esse ; che è dunque opportuno sospendere per tale periodo la definizione di detto valore e il regolamento di tali operazioni ;

considerando che una modifica del valore dell'unità di conto o della parità della moneta di uno Stato membro o di un paese terzo utilizzata nelle operazioni internazionali può influire su determinati elementi che sono serviti per il calcolo degli importi utilizzati come strumenti della politica agraria comune o su determinati importi utilizzati nelle operazioni soggette alle disposizioni di tale politica ; che è pertanto necessario adeguare detti importi alla nuova situazione ;

considerando che è inoltre opportuno prevedere la possibilità di attenuare le conseguenze economiche e monetarie delle modifiche dei rapporti di parità, senza pregiudicare gli obiettivi fondamentali della politica agraria comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

L'articolo 1 del regolamento n. 129 è sostituito dal seguente testo :

« *Articolo 1*

Quando negli atti riguardanti la politica agraria comune o i regimi speciali di scambio per talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli figurino importi espressi in unità di conto, il valore di tale unità di conto è di 0,88867088 grammi di oro fino. Tale valore può essere modificato soltanto nei casi e secondo le procedure di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n.

<sup>(1)</sup> GU n. 195 del 28. 10. 1966, pag. 3361/66.

<sup>(2)</sup> GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

653/68 del Consiglio, del 30 maggio 1968, relativo alle condizioni di modifica del valore dell'unità di conto utilizzata per la politica agraria comune <sup>(1)</sup>.

Le disposizioni del presente articolo si applicano senza pregiudizio dell'articolo 18 del regolamento finanziario relativo all'elaborazione e all'esecuzione del bilancio della CEE e alla responsabilità degli ordinatori e dei contabili (art. 209 a) e c) del trattato) <sup>(2)</sup>. »

#### Articolo 2

Quando tutti gli Stati membri modificano la parità della loro moneta simultaneamente e in senso analogo, il valore dell'unità di conto, definito all'articolo 1 del regolamento n. 129, è modificato automaticamente :

- in caso di modifica della stessa proporzione : nel senso e nella proporzione delle modifiche della parità intervenute ;
- in caso di modifica di proporzione diversa : nel senso delle modifiche intervenute e in una proporzione uguale alla più bassa modifica della parità.

S'intendono per modifiche simultanee le modifiche della parità delle monete degli Stati membri che intervengono entro un termine di tre giorni successivi a quello dell'annuncio ufficiale da parte dello Stato membro che, per primo, annuncia una modifica della parità della sua moneta.

#### Articolo 3

Quando uno o più Stati membri annunciano una modifica della parità della loro moneta, il Consiglio si riunisce appena possibile e comunque entro un termine di tre giorni successivi a quello dell'annuncio ufficiale da parte dello Stato membro che, per primo, annuncia una modifica della parità della sua moneta, a meno che le condizioni dell'articolo 2, primo comma, primo trattino, si verifichino prima della sessione del Consiglio.

Nel corso di tale sessione, ed entro il termine di cui sopra, il Consiglio decide all'unanimità, su proposta della Commissione e previo parere del Comitato monetario :

- se sia necessario modificare il valore dell'unità di conto definito all'articolo 1 del regolamento n. 129,
- la percentuale dell'eventuale modifica che potrà essere superiore a quella della modifica automatica prevista all'articolo 2, primo comma, secondo trattino.

Qualora, al termine della sessione, il Consiglio non abbia preso alcuna decisione di modifica del valore dell'unità di conto, tale valore rimane immutato a meno che esso non sia modificato conformemente all'articolo 2, primo comma, secondo trattino.

Nel corso di tale sessione, il Consiglio può inoltre, alle condizioni previste al secondo comma e in deroga ai regolamenti agricoli esistenti, prendere, nell'interesse economico generale, provvedimenti limitati di adattamento di taluni prezzi agricoli che non pregiudichino la libertà di circolazione dei prodotti agricoli, se dal carattere particolare ed eccezionale della situazione determinatasi a seguito della modifica dei rapporti di parità tra gli Stati membri tali provvedimenti risultano opportuni.

I commi secondo e quarto si applicano soltanto se non sono date le condizioni dell'articolo 2, primo comma, primo trattino.

#### Articolo 4

Il valore dell'unità di conto definito all'articolo 1 del regolamento n. 129 è sospeso a partire dall'annuncio ufficiale da parte dello Stato membro che, per primo, annuncia una modifica della parità della sua moneta, fino al giorno incluso della pubblicazione del valore ormai applicabile.

Gli Stati membri prendono tutte le disposizioni utili affinché la sospensione del valore dell'unità di conto possa essere effettiva in tutta la Comunità dal momento dell'annuncio ufficiale previsto nel comma precedente.

La Commissione, immediatamente dopo l'annuncio ufficiale di cui al primo comma, pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* il giorno e l'ora in cui il valore dell'unità di conto è stato sospeso.

Si procede senza indugio alla pubblicazione del valore dell'unità di conto ormai applicabile :

- a) a cura della Commissione, quando questa costati :
  - che sono date le condizioni di applicazione dell'articolo 2, primo comma, primo trattino,
  - oppure che il Consiglio, riunito in applicazione dell'articolo 3, non ha preso alcuna decisione relativa all'unità di conto entro il termine previsto ;
- b) a cura del Consiglio, quando questo abbia preso una decisione conformemente all'articolo 3.

Il regolamento delle operazioni riguardanti prodotti agricoli o merci risultanti dalla loro trasformazione, purché dette operazioni, effettuate nel periodo di sospensione, siano soggette a disposizioni della poli-

<sup>(1)</sup> GU n. L 123 del 31.5.1968, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. 83 del 29.12.1960, pag. 1939/60.

tica agraria comune o dei regimi speciali di scambio applicabili a tali merci, ha luogo soltanto dopo la pubblicazione prevista al comma precedente del valore dell'unità di conto ormai applicabile, utilizzando quest'ultimo e tenendo conto degli adeguamenti fatti in applicazione degli articoli 5 e 6.

#### Articolo 5

Non appena il valore dell'unità di conto ormai applicabile è pubblicato in applicazione dell'articolo 4, o non appena taluni prezzi agricoli sono ritoccati in applicazione dell'articolo 3, quarto comma, si procede all'occorrenza all'adeguamento degli importi di cui all'articolo 1 del regolamento n. 129 che contengono elementi stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati sui mercati internazionali. Gli adeguamenti vengono effettuati secondo i metodi di calcolo applicabili nei singoli casi, utilizzando il valore dell'unità di conto ormai applicabile e/o i nuovi prezzi.

#### Articolo 6

1. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, stabilisce all'occorrenza :

- a) le norme di applicazione dell'articolo 5 ;
- b) le norme applicabili per evitare eventuali perturbazioni in caso di sospensione o di modifica del valore dell'unità di conto ;
- c) le norme applicabili in caso di modifica del rapporto tra la parità della moneta di uno Stato membro e il valore dell'unità di conto, per quanto riguarda gli importi fissati in unità di conto ed espressi in moneta nazionale.

2. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui

all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato può estendere le norme emanate ai sensi del paragrafo 1, lettere a) e b), al caso di modifica della parità della moneta di un paese terzo dichiarata presso il Fondo monetario internazionale e da questo riconosciuta.

#### Articolo 7

<sup>1</sup> Comitato monetario procede ad un esame della situazione risultante, in materia agricola, da qualsiasi modifica nei rapporti di parità tra le monete degli Stati membri ed esprime parere sulle conseguenze economiche e monetarie delle modifiche automatiche derivanti dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 129. Esso si pronuncia inoltre sull'opportunità di attenuare temporaneamente, in taluni casi, le conseguenze di tali modifiche automatiche. Tenuto conto del parere del Comitato monetario, la Commissione può rivolgere agli Stati membri interessati le raccomandazioni che ritiene utili.

Lo Stato membro o gli Stati membri interessati possono prendere le misure transitorie adeguate per attenuare temporaneamente le conseguenze di tali modifiche automatiche. Tali misure non possono comunque recare pregiudizio né alla libera circolazione delle merci agricole, né al funzionamento del sistema dei prezzi comuni agricoli, né agli obblighi che derivano dal trattato o dagli atti adottati in applicazione dello stesso.

Le misure adottate dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati vengono comunicate immediatamente alla Commissione, la quale tiene informato il Consiglio in merito alla situazione e alla sua evoluzione e gli sottopone le proposte del caso.

#### Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 maggio 1968.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

G. LUPIS

## REGOLAMENTO (CEE) N. 654/68 DEL CONSIGLIO

del 30 maggio 1968

che modifica il regolamento (CEE) n. 356/68 che prevede misure derogatorie nel settore delle carni bovine

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 14/64/CEE del Consiglio, del 5 febbraio 1964, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, e l'articolo 18,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la data prevista per l'applicazione del regime di prezzi unici nel settore delle carni bovine era stata fissata al 1° giugno 1968; che le disposizioni necessarie a tal fine non hanno potuto essere adottate nel termine previsto; che è quindi necessario prorogare le disposizioni del regolamento

(CEE) n. 356/68/ del Consiglio, del 27 marzo 1968, che prevede misure derogatorie nel settore delle carni bovine per il periodo dal 1° aprile 1968 al 31 maggio 1968<sup>(2)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

La data del 31 maggio 1968 di cui agli articoli 5 e 7 del regolamento (CEE) n. 356/68 è sostituita dalla data del 30 giugno 1968.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 maggio 1968.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

G. LUPIS

<sup>(1)</sup> GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 562/64.

<sup>(2)</sup> GU n. L 77 del 29. 3. 1968, pag. 4.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 655/68 DEL CONSIGLIO  
del 30 maggio 1968**

**che modifica il regolamento (CEE) n. 355/68 per quanto concerne il prolungamento della campagna lattiero-casearia 1967/1968 e che autorizza la Repubblica francese a modificare il prezzo d'intervento del burro per il resto di tale campagna**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 13/64/CEE del Consiglio, del 5 febbraio 1964, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 23,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la data prevista per l'applicazione del regime dei prezzi unici nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari era stata fissata per il 1° giugno 1968; che le disposizioni a tal fine richieste non si sono potute adottare nel termine previsto; che è quindi necessario prolungare la campagna lattiero-casearia 1967/1968 modificando il regolamento (CEE) n. 355/68 del Consiglio, del 27 marzo 1968, che istituisce misure transitorie per il periodo intercorrente tra il 1° aprile 1968 e la data di applicazione del regime dei prezzi unici nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(2)</sup>;

considerando che, per la particolare situazione del mercato francese del burro, è opportuno autorizzare la Repubblica francese a fissare, per il resto della campagna lattiero-casearia 1967/1968, il prezzo d'intervento del burro al livello del prezzo d'intervento previsto per la Francia a partire dalla data di appli-

cazione del regime dei prezzi unici nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, ossia 176,25 unità di conto per 100 chilogrammi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 355/68, la data del 31 maggio 1968 è sostituita dalla data del 30 giugno 1968.

*Articolo 2*

In deroga all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento n. 13/64/CEE e all'articolo 8 del regolamento n. 68/67/CEE<sup>(3)</sup>, la Repubblica francese è autorizzata a fissare, per il resto della campagna lattiero-casearia 1967/1968, un prezzo d'intervento per il burro fresco indigeno di prima qualità che, determinato al netto dell'imposta sul valore aggiunto, è ottenuto, per 100 chilogrammi, aggiungendo un correttivo di 2,75 unità di conto all'importo di 173,50 unità di conto.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 maggio 1968.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

G. LUPIS

<sup>(1)</sup> GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 549/64.

<sup>(2)</sup> GU n. L 77 del 29. 3. 1968, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. 57 del 25. 3. 1967, pag. 852/67.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 656/68 DELLA COMMISSIONE

del 30 maggio 1968

che fissa, per ciascuno degli Stati membri, la differenza di prezzo dello zucchero bianco applicabile per il calcolo del prelievo e della restituzione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 789/67/CEE del Consiglio, del 31 ottobre 1967, relativo all'instaurazione di un regime degli scambi per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli con aggiunta di zucchero <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

considerando che in virtù dell'articolo 7, paragrafi 3 e 4, del regolamento n. 789/67/CEE la Commissione fissa per lo zucchero bianco la differenza fra il prezzo d'entrata in ciascuno degli Stati membri da una parte e il prezzo del mercato mondiale dall'altra ; che il regolamento n. 885/67/CEE <sup>(2)</sup> ha definito le regole da applicare per la determinazione di tale differenza ; che, ai sensi dell'articolo 1 del suddetto regolamento, il prezzo del mercato mondiale da prendersi in considerazione per il calcolo della differenza di cui trattasi è uguale alla media aritmetica

delle prime cinque quotazioni disponibili alla Borsa di Parigi, per lo zucchero bianco, nei 15 giorni precedenti ciascuna determinazione ;

considerando che, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento n. 885/67/CEE, la Commissione determina la differenza prevista dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 789/67/CEE il 1° ed il 16 di ogni mese,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

La differenza di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 789/67/CEE è fissata nella tabella in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 1968.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

Jean REY

## ALLEGATO

Importo delle differenze per chilogrammi di zucchero bianco applicabile per il periodo  
1° giugno 1968 - 15 giugno 1968

Stati membri	Unità di conto
Germania	0,1639
Francia	0,1630
Italia	0,2154
Paesi Bassi	0,1659
UEBL	0,1695

<sup>(1)</sup> GU n. 265 del 31. 10. 1967, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. 285 del 23. 11. 1967, pag. 6.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 657/68 DELLA COMMISSIONE

del 30 maggio 1968

che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di grano o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento n. 246/67/CEE<sup>(2)</sup> e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che, in funzione dei prezzi offerti e dei corsi odierni di cui la Commissione ha avuto

conoscenza, i prelievi attualmente in vigore devono essere modificati conformemente alla tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento n. 120/67/CEE sono fissati nella tabella allegata.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 31 maggio 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 1968.

*Per la Commissione*

V. BODSON

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

<sup>(2)</sup> GU n. 138 del 1°. 7. 1967, pag. 5.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 30 maggio 1968 che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di grano o di segala

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	u.c./tm
ex 10.01	Frumento tenero e frumento segalato	58,28
ex 10.01	Frumento duro	58,03
10.02	Segala	45,03
10.03	Orzo	40,00
10.04	Avena	31,16
10.05 A	Granturco, ibrido, destinato alla semina	41,08 <sup>(1)</sup>
10.05 B	Granturco altro	41,08
10.07 A	Grano saraceno	0
ex 10.07 B	Miglio	37,55
ex 10.07 B	Sorgo e durra	39,09
ex 10.07 B	Non nominati	0
11.01 A	Farine di frumento o di spelta	77,10
11.01 B	Farine di frumento segalato	77,10
ex 11.01 C	Farine di segala	73,15
ex 11.02 A I	Semole e semolini di frumento duro	99,63
ex 11.02 A I	Semole e semolini di frumento tenero	82,32

<sup>(1)</sup> Al massimo 4 % del valore in dogana.

REGOLAMENTO (CEE) N. 658/68 DELLA COMMISSIONE  
del 30 maggio 1968

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 5,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal

regolamento n. 247/67/CEE <sup>(2)</sup> e dai regolamenti successivi che l'hanno modificato ;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente alla tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

La tabella dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di

<sup>(1)</sup> GU n. 117 del 19.6.1967, pag. 2269/67

<sup>(2)</sup> GU n. 138 del 1°.7.1967, pag. 8.

cereali e di malto, prevista all'articolo 15 del regolamento n. 120/67/CEE, è fissata conformemente all'allegato del presente regolamento.

### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 maggio 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 1968.

Per la Commissione

V. BODSON

Membro della Commissione

### ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 30 maggio 1968 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto

(u.c. / tm)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 5	1° term. 6	2° term. 7	3° term. 8
ex 10.01	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
ex 10.01	Frumento duro	0	0	0	0,25
10.02	Segala	0	0	0	0,55
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 A	Granturco, ibrido, destinato alla semina	0	0	0	0
10.05 B	Granturco altro	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
ex 10.07 B	Miglio	0	0	0	0
ex 10.07 B	Sorgo e durra	0	0	0	1,30
ex 10.07 B	Non nominati	0	0	0	0

(u.c. / 100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 5	1° term. 6	2° term. 7	3° term. 8	4° term. 9
ex 11.07 A I (a)	Malto non torrefatto, di frumento, presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
ex 11.07 A I (b)	Malto non torrefatto, di frumento, altro	0	0	0	0	0
ex 11.07 A II (a)	Malto non torrefatto, d'orzo, presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
ex 11.07 A II (b)	Malto non torrefatto, d'orzo, altro	0	0	0	0	0
ex 11.07 A III (a)	Malto non torrefatto, altro, presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
ex 11.07 A III (b)	Malto non torrefatto, altro, non nominato	0	0	0	0	0
ex 11.07 B I	Malto torrefatto, di frumento	0	0	0	0	0
ex 11.07 B II	Malto torrefatto, d'orzo	0	0	0	0	0
ex 11.07 B III	Malto torrefatto, altro	0	0	0	0	0

## REGOLAMENTO (CEE) N. 659/68 DELLA COMMISSIONE

del 30 maggio 1968

che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma, prima frase,

considerando che in virtù dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 120/67/CEE la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno della presentazione della domanda del titolo, adottata in funzione del prezzo d'entrata che sarà in vigore nel mese dell'esportazione, deve essere applicata, dietro richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante la validità del titolo; che in questo caso un correttivo deve essere applicato alla restituzione;

considerando che il regolamento n. 633/67/CEE <sup>(2)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 427/68 <sup>(3)</sup>, ha stabilito le modalità della fissazione anticipata della restituzione all'esportazione dei cereali;

considerando che in virtù di detto regolamento la restituzione applicabile nel giorno della presentazione della domanda deve essere, in caso di fissazione anticipata, diminuita di un importo eguale, al massimo, alla differenza tra il prezzo cif d'acquisto a termine ed il prezzo cif allorquando il primo è superiore al secondo di una unità di conto in più; che la restituzione deve essere, d'altra parte, aumentata di un importo eguale, al massimo, alla differenza tra il prezzo cif e il prezzo cif d'acquisto a termine allorquando il primo è superiore al secondo di una unità di conto in più; che, tuttavia, per quanto riguarda le domande di determinazione in anticipo presentate anteriormente al 1° luglio 1968 per esportazioni di grano tenero da effettuare a decorrere da tale data, la restituzione risultante dal calcolo di cui sopra può essere diminuita di un importo supplementare per tener conto dell'evoluzione prevedibile del mercato; che il meccanismo dei « prezzi minimi » previsto dagli impegni internazio-

nali indicati nei considerando del regolamento (CEE) n. 427/68 determinerà una evoluzione del mercato internazionale nei confronti di quello della Comunità che sarà differente a seconda delle destinazioni previste;

considerando che il prezzo cif è quello determinato conformemente all'articolo 13 del regolamento n. 120/67/CEE; che il prezzo cif d'acquisto a termine è quello stabilito conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 140/67/CEE <sup>(4)</sup> prendendo come base, per ciascun mese di validità del titolo d'esportazione, il prezzo cif calcolato sulla base delle offerte d'imbarco nel mese nel quale sarà effettuata l'esportazione;

considerando che, quando il titolo d'esportazione è valido fino all'esportazione del quinto mese successivo a quello durante il quale è stato rilasciato, l'importo della restituzione fissata anticipatamente, applicabile ad una esportazione di grano tenero e di orzo, effettuata durante i due ultimi mesi di validità del titolo, deve essere eguale, per ciascun prodotto, a quello applicato ad un'esportazione effettuata nel terzo mese successivo a quello durante il quale il titolo è stato rilasciato;

considerando che risulta dall'insieme delle disposizioni citate innanzi che il correttivo applicabile il 31 maggio 1968 deve essere fissato come è indicato nella tabella allegata al presente regolamento; che il correttivo così fissato sarà eventualmente adattato dalla Commissione, prima della sua fissazione, quando l'applicazione della regola del calcolo di cui sopra comporterà una modifica del suo importo superiore a 0,125 unità di conto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali, di cui

<sup>(1)</sup> GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

<sup>(2)</sup> GU n. 233 del 28. 9. 1967, pag. 9.

<sup>(3)</sup> GU n. L 88 del 9. 4. 1968, pag. 12.

<sup>(4)</sup> GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2456/67.

all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 120/67/CEE, è fissato nella tabella allegata al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 31 maggio 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 1968.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

L. LEVI-SANDRI

**ALLEGATO**

al regolamento della Commissione del 30 maggio 1968 che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

<i>(u.c. / tm)</i>					
Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 5	1° term. 6	2° term. 7	3° term. 8
ex 10.01	Frumento tenero e frumento segalato :				
	— per le esportazioni verso :				
	— zona IV c), V c) e Israele	0	0	0	0
	— zona V b)	0	0	— 1,00	— 1,00
	— Regno Unito	0	0	— 0,50	— 0,50
	— Svizzera, Austria e Liechtenstein	0	0	— 7,00	— 7,00
	— Portogallo, Bulgaria e Algeria	0	0	— 3,00	— 3,00
	— Egitto	0	0	— 1,50	— 1,50
	— Norvegia, Danimarca, Polonia e Marocco	0	0	— 4,00	— 4,00
	— gli altri paesi terzi	0	0	— 2,50	— 2,50
ex 10.01	Frumento duro	0	0	0	— 1,20
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	+ 1,20
10.04	Avena	0	0	0	+ 3,35
10.05 B	Granturco altro	0	0	0	0
ex 10.07 B	Miglio	0	0	0	0
ex 10.07 B	Sorgo e durra	0	0	+ 1,30	+ 1,20

## REGOLAMENTO (CEE) N. 660/68 DELLA COMMISSIONE

del 30 maggio 1968

**che fissa le restituzioni per i cereali e per alcune categorie di farine,  
semole e semolini di grano o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, ed in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma, prima frase,

considerando che a norma dell'articolo 16 del regolamento n. 120/67/CEE la differenza fra i corsi od i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione ;

considerando che in virtù dell'articolo 2 del regolamento n. 139/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, che stabilisce, nel settore dei cereali, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni alla esportazione ed i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo <sup>(2)</sup>, le restituzioni devono essere fissate prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione delle disponibilità in cereali e dei loro prezzi sul mercato della Comunità da un lato e, d'altro lato, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore dei cereali sul mercato mondiale ; che, in conformità dello stesso testo, occorre assicurare ugualmente ai mercati dei cereali una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni prospettate e dell'interesse di evitare delle perturbazioni sul mercato della Comunità ;

considerando che il regolamento n. 139/67/CEE ha definito, nell'articolo 3, i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione dei cereali ;

considerando che per quanto riguarda le farine, le semole e semolini di grano o di segala, detti

criteri specifici sono definiti all'articolo 4 del regolamento n. 139/67/CEE ; che, inoltre, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati ; che dette quantità sono state fissate nel regolamento n. 162/67/CEE <sup>(3)</sup> ;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione ;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta alla settimana ; che essa può essere modificata nel periodo intermedio ;

considerando che l'applicazione di dette regole e criteri alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale porta a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

**Articolo 1**

1. Le restituzioni all'esportazione dei prodotti elencati all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento n. 120/67/CEE sono fissate conformemente all'allegato.

2. Per i prodotti di cui al precedente paragrafo e non ripresi in allegato, non è fissata alcuna restituzione.

**Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il 31 maggio 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 1968.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

L. LEVI-SANDRI

<sup>(1)</sup> GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

<sup>(2)</sup> GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2453/67.

<sup>(3)</sup> GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2574/67.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 30 maggio 1968 che fissa le restituzioni per i cereali e per alcune categorie di farine, semole e semolini di grano o di segala

		(u.c. / t.)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Ammontare delle restituzioni
ex 10.01	Frumento tenero <sup>(1)</sup> e frumento segalato :	
	— per le esportazioni verso il Regno Unito	51,45
	— per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	52,50
	— per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	55,00
ex 10.01	Frumento duro	57,50
10.02	Segala <sup>(1)</sup>	36,50
10.03	Orzo :	
	— per le esportazioni verso i paesi della :	
	— zona III b)	41,00
	— zona V c)	42,50
	— per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	40,00
10.04	Avena	28,75
10.05 B	Granturco altro :	
	— per le esportazioni verso la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	37,75
	— per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	39,00
ex 10.07 B	Miglio	23,75
	Sorgo — durra	35,25
ex 11.01 A ex 11.01 B	Farina di frumento o di spelta e di frumento segalato :	
	— tenore in ceneri da 0 a 520 :	
	— per le esportazione verso i paesi della :	
	— zona IV a) e c)	89,90
	— zona IV b)	92,00
	— zona III	89,90
	— zona II	86,30
	— zona I	86,30
	— per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	83,30
	— tenore in ceneri da 521 a 600 :	
	— per le esportazioni verso i paesi della :	
	— zona IV	80,35
	— zona III a)	<b>80,35</b>
	— zona III b)	78,35
— zona II	78,35	
— zona I	75,35	
— per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	73,35	
— tenore in ceneri da 601 a 900	69,35	

<sup>(1)</sup> Per frumento tenero e segala bisogna intendere i cereali che non hanno subito la denaturazione prevista dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 120/67/CEE.

N. B. Le zone sono stabilite dal regolamento n. 694/67/CEE (GU n. 245 dell'11. 10. 1967).

L'ammontare che è opportuno aggiungere eventualmente alle restituzioni, conformemente all'articolo 1 del regolamento n. 587/67/CEE, è 2 u.c./t.

		(u.c. / t)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Ammontare delle restituzioni
	— tenere in ceneri da 901 a 1100 :	
	— per le esportazioni verso i paesi :	
	— della zona IV a)	79,65
	— della zona III a)	77,35
	— per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	65,35
	— tenere in ceneri da 1101 a 1650	60,35
	— tenere in ceneri da 1651 a 1900	57,65
ex 11.01 C	Farina di segala :	
	— tenere in ceneri da 0 a 700	42,60
	— tenere in ceneri da 701 a 850	39,60
	— tenere in ceneri da 851 a 1150	36,60
	— tenere in ceneri da 1151 a 1400	33,60
	— tenere in ceneri da 1401 a 1600	30,60
	— tenere in ceneri da 1601 a 1800	27,60
	— tenere in ceneri da 1801 a 2000	24,60
ex 11.02 A I	Semole e semolini di grano duro :	
	— per le esportazioni verso i paesi della zona IV b)	88,65
	— per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	84,65
ex 11.02 A I	Semole e semolini di grano tenero :	
	— per le esportazioni verso i paesi :	
	— della zona IV b)	88,00
	— della zona I	84,85
	— per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	81,65

**REGOLAMENTO (CEE) N. 661/68 DELLA COMMISSIONE**  
**del 30 maggio 1968**  
**che fissa i prelievi applicabili al riso e alle rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
 visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 5,

considerando che, come disposto dall'articolo 11 del regolamento n. 359/67/CEE, il prelievo deve essere riscosso all'atto dell'importazione del risone, di riso semigreggio, di riso semilavorato, di riso lavorato o di rotture di riso e, che per il riso semigreggio o lavorato e le rotture di riso detto prelievo è uguale alla differenza tra il prezzo di entrata e il prezzo cif; che, per il risone, il riso lavorato a grano lungo e il riso semilavorato, il prelievo deve essere derivato dal prelievo applicabile rispettivamente al riso semigreggio, al riso lavorato a grano tondo e al riso lavorato corrispondente;

considerando che i prezzi di entrata del riso semigreggio, del riso lavorato e delle rotture di riso sono stati fissati, per la campagna 1967/1968, dai regolamenti n. 363/67/CEE<sup>(2)</sup> e n. 468/67/CEE<sup>(3)</sup>;

considerando che, per calcolare il prezzo cif dei detti tre prodotti, la Commissione deve prendere in considerazione gli elementi di valutazione previsti dall'articolo 16 del regolamento n. 359/67/CEE e dal regolamento n. 469/67/CEE<sup>(4)</sup>, modificato in ultimo luogo dal regolamento (CEE) n. 408/68<sup>(5)</sup>, in particolare le possibilità di acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, sufficientemente rappresentative della tendenza effettiva di tale mercato, tenuto conto in particolare della necessità di evitare variazioni improvvise che potrebbero provocare perturbazioni anormali sul mercato della Comunità, come pure della qualità della merce offerta, sia che questa corrisponda alla qualità tipo precisata nel regolamento n. 362/67/CEE<sup>(6)</sup>, sia che si debbano effettuare i conguagli necessari con l'applicazione dei correttivi previsti dal regolamento n. 469/67/CEE;

considerando inoltre che, come dispone l'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento n. 359/67/CEE, per

calcolare il prezzo cif del riso semigreggio, la Commissione deve tenere conto, se del caso, del corso o dei prezzi del risone sul mercato mondiale, conguagliando questi ultimi mediante gli elementi fissati nel regolamento n. 467/67/CEE<sup>(7)</sup>; che, per calcolare il prezzo cif del riso lavorato, la Commissione deve, ai sensi del paragrafo 3 di detto articolo, tenere conto, se del caso, delle possibilità di acquisto più favorevoli sul mercato mondiale del riso semilavorato, conguagliando queste ultime mediante gli elementi fissati dal regolamento n. 469/67/CEE;

considerando che nei conguagli di cui sopra, la Commissione deve tener presente che certe offerte di riso contengono percentuali di rotture superiori alle percentuali tollerate nella qualità tipo determinata nel regolamento n. 362/67/CEE e, in questo caso, adattare le offerte conformemente al valore del chilogrammo di rotture fissato nel regolamento n. 467/67/CEE;

considerando che, in virtù del regolamento n. 469/67/CEE modificato nei conguagli riferiti alla qualità tipo, la Commissione deve tener conto del fatto che certe offerte sono espresse in « C & F » e riguardano un prodotto presentato in sacchi e deve, in questo caso, conguagliare queste offerte mediante i tassi o importi precisati nel regolamento suddetto perché l'offerta sia comparabile a un prodotto espresso in cif o relativo a un prodotto presentato alla rinfusa;

considerando che il prezzo cif è calcolato con l'ausilio degli elementi di cui sopra per Rotterdam, le offerte fatte per gli altri porti sono conguagliate tenuto conto delle correzioni necessarie per le differenze fra le spese di trasporto rispetto a Rotterdam;

considerando che, per tener conto degli interessi degli Stati africani e malgascio associati e di paesi e territori d'oltremare, il prelievo nei loro confronti deve essere, conformemente al regolamento n. 404/67/CEE<sup>(8)</sup>, diminuito di un certo importo per il riso semigreggio e le rotture di riso, di un importo applicabile al riso semigreggio adattato conformemente al regolamento n. 467/67/CEE per il risone, il riso semilavorato e il riso lavorato, mentre il prelievo applicabile a questi due ultimi stadi di trasformazione del riso forma oggetto di una ulteriore riduzione;

<sup>(1)</sup> GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 29.

<sup>(3)</sup> GU n. 204 del 24. 8. 1967, pag. 4.

<sup>(4)</sup> GU n. 204 del 24. 8. 1967, pag. 5.

<sup>(5)</sup> GU n. L 83 del 5. 4. 1968, pag. 17.

<sup>(6)</sup> GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 27.

<sup>(7)</sup> GU n. 204 del 24. 8. 1967, pag. 1.

<sup>(8)</sup> GU n. 183 del 5. 8. 1967, pag. 1.

considerando che, come risulta dall'applicazione dell'insieme delle disposizioni suddette, i prelievi applicabili al 31 maggio 1968 devono essere fissati come indicato nella tabella allegata al presente regolamento; che, per il riso semigreggio, il riso lavorato a grani tondi e le rotture di riso, questi prelievi sono modificati soltanto quando la variazione degli elementi di calcolo comporti un aumento o una diminuzione dell'importo in vigore di almeno 0,10 unità di conto per 100 chilogrammi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'atto dell'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 359/67/CEE sono fissati nella tabella allegata.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 31 maggio 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 1968.

*Per la Commissione*

J. DENIAU

*Membro della Commissione*

**ALLEGATO**

al regolamento della Commissione del 30 maggio 1968 che fissa i prelievi applicabili al riso e alle rotture di riso

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(u.c. / 100 kg)	
		Paesi terzi	S.A.M.A P.T.O.M.
10.06	Riso :		
	A. greggio o semigreggio (non pilato) :		
	(I) Riso greggio (non pilato)	2,309	1,709
	(II) Riso semigreggio (non pilato)	2,886	2,136
	B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati :		
	(I) di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2 :		
	(a) Riso semilavorato	5,674	4,215
	(b) Riso lavorato a fondo	6,043	4,525
	(II) altro :		
	(a) Riso semilavorato	6,331	4,767
(b) Riso lavorato a fondo	6,787	5,150	
C. spezzato	0	0	

## REGOLAMENTO (CEE) N. 662/68 DELLA COMMISSIONE

del 30 maggio 1968

che fissa le restituzioni all'esportazione per il riso e le rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso <sup>(1)</sup>, ed in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma, prima frase,

considerando che, a norma dell'articolo 17 del regolamento n. 359/67/CEE, la differenza fra i corsi od i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che in virtù dell'articolo 2 del regolamento n. 366/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, che stabilisce, nel settore del riso, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri di determinazione del loro importo <sup>(2)</sup>, le restituzioni devono essere fissate tenendo presente la situazione e le prospettive di evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in rotture e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture sul mercato mondiale; che, in conformità della stessa disposizione occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni prospettate e dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che il regolamento n. 669/67/CEE <sup>(3)</sup> ha fissato, per la campagna di commercializzazione 1967/1968, la quantità massima di rotture che può contenere il riso per il quale è fissata la restituzione all'esportazione, ed ha determinato la percentuale di diminuzione da applicare a tale restituzione quan-

do la proporzione di rotture contenute nel riso esportato è superiore alla detta quantità massima;

considerando che il regolamento n. 366/67/CEE ha definito, nell'articolo 3, i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture;

considerando che la situazione del mercato mondiale e le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta alla settimana; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che l'applicazione di dette regole e criteri alla situazione attuale del mercato del riso ed in particolare al corso o prezzo del riso e rotture nella Comunità e sul mercato mondiale porta a fissare la restituzione negli importi elencati in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento n. 359/67/CEE, ad esclusione di quelli visti al paragrafo 1 c) dello stesso articolo, sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

2. Per i prodotti di cui al precedente paragrafo, ma non compresi nell'allegato, non è fissata alcuna restituzione.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 31 maggio 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 1968.

*Per la Commissione*

V. BODSON

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 34.

<sup>(3)</sup> GU n. 241 del 5. 10. 1967, pag. 6.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 30 maggio 1968 che fissa le restituzioni all'esportazione per il riso e le rotture di riso

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Ammontare delle restituzioni (u.c. / 100 kg)
10.06	<p>Riso :</p> <p>A. greggio o semigreggio (non pilato) :</p> <p>(I) ....</p> <p>(II) Riso semigreggio (non pilato) :</p> <p>(a) di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2 :</p> <p>(b) altro :</p> <p>— Per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera, la Jugoslavia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria</p> <p>— Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi</p> <p>B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati :</p> <p>(I) di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2 :</p> <p>(a) Riso semilavorato :</p> <p>— Per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera, la Jugoslavia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria</p> <p>— Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi</p> <p>(b) Riso lavorato a fondo :</p> <p>— Per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera, la Jugoslavia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria</p> <p>— Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi</p> <p>(II) altro :</p> <p>(a) Riso semilavorato :</p> <p>— Per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera</p> <p>— Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi</p> <p>(b) Riso lavorato a fondo :</p> <p>— Per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera</p> <p>— Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi</p>	<p>1,90</p> <p>1,42</p> <p>2,20</p> <p>2,35</p> <p>3,91</p> <p>2,50</p> <p>4,16</p> <p>1,92</p> <p>4,83</p> <p>2,06</p> <p>5,18</p>

L'ammontare che è opportuno aggiungere eventualmente alle restituzioni, conformemente all'articolo 1 del regolamento n. 719/67/CEE, è 0,20 u.c./100 kg.

REGOLAMENTO (CEE) N. 664/68 DELLA COMMISSIONE  
del 30 maggio 1968  
che fissa i prelievi nel settore dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4, e l'articolo 9,

visto il regolamento n. 166/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo ai prelievi applicabili all'olio di oliva che ha subito un processo di raffinazione, nonché ad alcuni prodotti contenenti olio d'oliva <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 9,

considerando che i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 455/68 della Commissione, dell'11 aprile

1968, che fissa i prelievi nel settore dell'olio d'oliva <sup>(4)</sup> e dai regolamenti successivi che l'hanno modificato ;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità menzionate nel regolamento (CEE) n. 455/68 ai prezzi d'offerta di cui la Commissione è a conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente alla tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo unico*

1. I prelievi previsti nell'articolo 13 del regolamento n. 136/66/CEE, nell'articolo 3 del regolamento n. 162/66/CEE e nell'articolo 9 del regolamento n. 166/66/CEE sono fissati in conformità della tabella allegata al presente regolamento per il periodo ivi indicato, con riserva di modifiche durante tale periodo.

2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 1968.

*Per la Commissione*

V. BODSON

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.

<sup>(3)</sup> GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3400/66.

<sup>(4)</sup> GU n. L 91 del 12. 4. 1968, pag. 18.

## ALLEGATO

**Prelievi applicabili alle importazioni effettuate dal 1° al 15 giugno 1968  
in u.c./100 kg**

1 u.c. = 50 FB = 4 DM = 4,93706 FF = 625 Lit. = 50 FL = 3,62 Fl.

Numero tariffario ripreso nell'allegato al regolamento n. 166/66/CEE	Grecia		Paesi terzi
	Prodotti totalmente ottenuti in Grecia e trasportati direttamente da questo paese nella Comunità	Prodotti che non sono totalmente ottenuti in Grecia o che non sono direttamente trasportati da questo paese nella Comunità	
07.01 ex N (II)	0,526	3,117	2,417
07.03 ex A (II)	0,526	3,117	2,317
ex 15.07 (A) (I) (a)	4,168	18,929	18,929
ex 15.07 (A) (I) (b)	6,106	27,113	27,113
ex 15.07 (A) (II)	2,390	14,170	14,170
ex 15.17 (A) (I)	1,195	7,085	7,085
ex 15.17 (A) (II)	1,912	11,336	11,336
ex 23.04 (A)	0,191	1,134	1,134

## REGOLAMENTO (CEE) N. 665/68 DELLA COMMISSIONE

del 30 maggio 1968

che stabilisce talune misure transitorie nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 45, paragrafo 1,

considerando che una restituzione può essere fissata in anticipo per l'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 44/67/CEE del Consiglio, del 21 febbraio 1967, relativo ad alcune misure di organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero per la campagna 1967/1968 <sup>(2)</sup>; che, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 144/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, relativo alle regole generali per la concessione di restituzioni all'esportazione di zucchero verso i paesi terzi <sup>(3)</sup>, i titoli delle restituzioni rilasciati dagli Stati membri in base alla procedura della fissazione anticipata sono validi soltanto sino al 30 giugno 1968; che, nell'interesse della continuità dell'esportazione delle eccedenze disponibili di zucchero della Comunità, occorre annullare tale data;

considerando che per escludere dalle misure di compenso dei prezzi previste all'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE le quantità dei prodotti ottenute ma non ancora esportate durante la campagna saccarifera 1967/1968 e per le quali è stato rilasciato un titolo di restituzione, è necessario sottoporre tali quantità, sino al momento della loro esportazione, ad un controllo doganale o ad un controllo amministrativo che presenti una garanzia equivalente;

considerando che nel dipartimento francese d'oltremare della Riunione la produzione di zucchero inizia al principio della campagna 1968/1969; che in considerazione della capacità di immagazzinamento, molto limitata in tale dipartimento, è indicato rendere possibile, anteriormente al 1° luglio 1968, il rilascio dei titoli di restituzione emessi in conformità delle disposizioni stabilite ai sensi dell'articolo 5 del regolamento n. 44/67/CEE per lo zucchero greggio di canna prodotto in tale dipartimento durante la campagna 1968/1969; che per tali titoli è opportuno prevedere una durata di validità che comprende il periodo tra il giorno del loro rilascio e la

fine del terzo mese che segue quello durante il quale tali titoli sono stati rilasciati; che in considerazione dei prezzi dello zucchero validi per la campagna saccarifera 1968/1969 e più alti in confronto all'annata precedente, occorre prevedere un aumento corrispondente della restituzione fissata in anticipo;

considerando che al fine di permettere la continuità di approvvigionamento di zucchero denaturato e per evitare difficoltà nell'applicazione del regolamento n. 235/67/CEE della Commissione, del 30 giugno 1967, relativo alla denaturazione dello zucchero per alimentazione animale <sup>(4)</sup>, modificato ultimamente dal regolamento (CEE) n. 574/68 <sup>(5)</sup>, è necessario sostituire, anche per la durata di validità del titolo del premio di denaturazione, la data di cui all'articolo 2 a, paragrafo 2, terzo comma, con una data successiva; che al fine di assicurare la denaturazione di tale zucchero alle condizioni valide anteriormente al 1° luglio 1968 si rende necessario un controllo doganale o un controllo amministrativo anche per lo zucchero che non è trasformato nel territorio di un altro Stato membro;

considerando che il regolamento n. 239/67/CEE della Commissione, del 30 giugno 1967, relativo alle modalità d'applicazione per la restituzione alla produzione e l'esenzione dal prelievo per gli zuccheri impiegati nell'industria chimica <sup>(6)</sup>, non prevede nessuna data di scadenza alla durata di validità dei certificati di restituzione e che pertanto lo zucchero che beneficia di una restituzione alla produzione può essere trasformato anche dopo il 30 giugno 1968;

considerando che, affinché tale zucchero e quello esportato o denaturato successivamente al 30 giugno 1968, ai sensi dello stesso regolamento, resti sottoposto alle disposizioni che sarebbero state applicate nell'esecuzione delle operazioni in causa anteriormente al 1° luglio, è necessario mantenere in vigore le disposizioni per lo zucchero in causa in deroga all'articolo 46, paragrafo 3, del regolamento n. 1009/67/CEE che prevede la loro soppressione;

considerando che le disposizioni stabilite ai sensi dell'articolo 8 del regolamento n. 1009/67/CEE prevederanno che il rimborso del conguaglio delle spese di immagazzinamento è accordato soltanto ai fabbricanti di zucchero che beneficiano di una quota di base; che esiste attualmente in Francia un regime che prevede il rimborso delle spese di immagazzi-

<sup>(1)</sup> GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. 40 del 3. 3. 1967, pag. 597/67.

<sup>(3)</sup> GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2464/67.

<sup>(4)</sup> GU n. 137 del 30. 6. 1967, pag. 2940/67.

<sup>(5)</sup> GU n. L 108 del 9. 5. 1968, pag. 13.

<sup>(6)</sup> GU n. 137 del 30. 6. 1967, pag. 2951/67.

namento anche per i macinatori, gli agglomeratori e i canditori e per i commercianti all'ingrosso specializzati nel settore dello zucchero; che per questi ultimi le disposizioni comunitarie sono valide soltanto a partire dal 1° ottobre 1968;

considerando che, affinché le imprese interessate non subiscano interruzioni nel rimborso, è indicato di autorizzare la Francia a conservare il suo sistema attuale e ad accordare un rimborso delle spese di immagazzinaggio, mediante risorse nazionali, sino al 30 settembre 1968;

considerando che, per evitare distorsioni di concorrenza per il melasso in provenienza dai paesi terzi che è stato dichiarato trovarsi in via di utilizzazione anteriormente al 1° luglio 1968, per una destinazione che ha beneficiato di un diritto di dogana favorevole, occorre prevedere che il controllo di tale destinazione sia mantenuto nello Stato membro interessato; che per tale motivo, sulla parte di tale melasso che è stato dichiarato trovarsi in via di utilizzazione successivamente al 22 maggio 1968 e che non è stato utilizzato anteriormente al 15 settembre 1968 in conformità della destinazione prevista, è indicato riscuotere il prelievo valido a tale data per quel prodotto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

1. In deroga all'articolo 4, paragrafo 3, ultima parte della frase del regolamento n. 144/67/CEE, i titoli di restituzione rilasciati dagli Stati membri anteriormente al 1° luglio 1968 sono validi a decorrere dal giorno del loro rilascio sino alla fine del terzo mese che segue quello durante il quale tali titoli sono stati rilasciati, a condizione che, a decorrere dal 1° luglio 1968, siano osservate le disposizioni del paragrafo 2 per lo zucchero in questione.

2. Le quantità di zucchero per le quali sono stati rilasciati titoli di restituzione successivamente al 1° marzo 1968 e che alla data del 30 giugno 1968 non sono state ancora esportate, sono poste, fino al momento della loro esportazione, sotto controllo doganale o sotto controllo amministrativo che presenti una garanzia equivalente.

#### *Articolo 2*

1. I titoli di restituzione per l'esportazione di zucchero greggio di canna prodotto durante la campagna saccarifera 1968/1969 nel dipartimento della Riunione sono validi a decorrere dal giorno del loro rilascio sino alla fine del terzo mese che segue quello durante il quale tali titoli sono stati rilasciati, in deroga all'articolo 4, paragrafo 3, ultima parte della frase del regolamento n. 144/67/CEE.

2. L'importo della restituzione accordato per tale zucchero e fissato in anticipo nel titolo è aumentato, al momento dell'esportazione, per l'1 % di

rendimento, di 0,0079 unità di conto per 100 chilogrammi.

#### *Articolo 3*

Per le quantità di zucchero di cui agli articoli 1 e 2, restano inoltre in vigore le disposizioni del regolamento n. 236/67/CEE della Commissione, del 30 giugno 1967, che fissa le modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione di zucchero verso i paesi terzi<sup>(1)</sup>, in deroga all'articolo 46, paragrafo 3, del regolamento n. 1009/67/CEE.

#### *Articolo 4*

1. In deroga all'articolo 2 a, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento n. 235/67/CEE, i titoli di premio di denaturazione rilasciati dagli Stati membri anteriormente al 1° luglio 1968 sono validi sino al 15 settembre 1968 a condizione che siano osservate le disposizioni del paragrafo 2 per lo zucchero in causa.

2. Le quantità di zucchero per le quali sono stati rilasciati i titoli di premio di denaturazione e non ancora denaturate alla data del 30 giugno 1968, sono sottoposte ad un controllo doganale o ad un controllo amministrativo che presenti una garanzia equivalente.

3. Per tali quantità di zucchero restano inoltre in vigore le altre disposizioni del regolamento n. 235/67/CEE, in deroga all'articolo 46, paragrafo 3, del regolamento n. 1009/67/CEE.

#### *Articolo 5*

1. Per le quantità di zucchero per le quali è stata fissata una restituzione alla produzione e che al 1° luglio 1968 non sono state utilizzate conformemente alla loro destinazione, resta in vigore il regolamento n. 239/67/CEE ad esclusione dell'articolo 9, in deroga all'articolo 46, paragrafo 3, del regolamento n. 1009/67/CEE.

2. Per le quantità di zucchero che non sono state utilizzate in conformità della loro destinazione nel termine previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 239/67/CEE, lo Stato membro interessato esige il rimborso della restituzione alla produzione già versata.

#### *Articolo 6*

La Francia, per il periodo dal 1° luglio 1968 sino al 30 settembre 1968, è autorizzata a procedere, secondo disposizioni nazionali, ad un rimborso delle spese di immagazzinaggio dello zucchero che si trova presso:

- a) raffinatori di zucchero,
- b) macinatori, agglomeratori o canditori,
- c) commercianti specializzati nel settore dello zucchero.

<sup>(1)</sup> GU n. 137 del 30. 6. 1967, pag. 2944/67.

*Articolo 7*

1. Lo Stato membro interessato mantiene il controllo della destinazione per il melasso importato dai paesi terzi che anteriormente al 1° luglio 1968 è stato dichiarato trovarsi in via di utilizzazione in tale Stato membro per una destinazione che ha beneficiato di un diritto di dogana favorevole.

2. Per il melasso di cui al paragrafo 1 che è stato dichiarato trovarsi in via di utilizzazione successivamente al 22 maggio 1968 e che alla data del 15 settembre 1968 è ancora sottoposto al controllo della

destinazione di cui al paragrafo 1, viene riscosso un contributo pari al prelievo valido alla data del 15 settembre 1968 per le importazioni di melasso in provenienza dai paesi terzi, diminuite dell'importo del diritto di dogana riscosso all'importazione del melasso considerato.

*Articolo 8*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 1968.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

Jean REY

---

**RELAZIONE SULLA EVOLUZIONE DELLA SITUAZIONE SOCIALE NELLA  
COMUNITÀ NEL 1967**

(Allegata alla « Prima relazione generale sull'attività delle Comunità » in applicazione dell'articolo 122 del trattato di Roma)

Bruxelles-Lussemburgo ; febbraio 1968

Pagine 310 (francese, tedesco, italiano, olandese)

Prezzo di vendita : Lit. 1500 ; FB 120,—.

La Commissione delle Comunità europee ha pubblicato la relazione sull'evoluzione della situazione sociale nella Comunità nel 1967. In conseguenza del trattato sulla fusione, la pubblicazione avviene con qualche mese di anticipo rispetto alla data degli anni precedenti. La relazione, che riguarda anche l'evoluzione sociale nei settori di competenza della CECA e dell'Euratom, verte sul periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1967. Nell'introduzione la Commissione ha esposto successivamente gli elementi rilevanti per un bilancio della situazione sociale, le grandi linee dell'evoluzione sociale, i problemi attuali della politica sociale sul piano comunitario e il proprio punto di vista circa le prospettive sociali dell'Europa. Dopo una rassegna dell'attività svolta dalla Commissione nel settore sociale durante il 1967, segue, articolata in 11 capitoli, la descrizione dell'evoluzione sociale nello scorso anno. I capitoli presentano una breve rassegna dell'espansione economica, ed esaminano poi la situazione dell'occupazione in generale e nell'industria carbonifera e siderurgica e, in particolare, le condizioni e i rapporti di lavoro, i salari e la durata del lavoro, la formazione professionale, la sicurezza sociale, la sicurezza e l'igiene del lavoro, la protezione contro le radiazioni ionizzanti, l'edilizia sovvenzionata, i problemi familiari e i servizi sociali. Vari capitoli sono corredati da tabelle e grafici.

La relazione si conclude con una serie di allegati statistici relativi all'occupazione, ai lavoratori migranti, all'edilizia sovvenzionata, agli infortuni sul lavoro e all'evoluzione sociale nell'industria carbo-siderurgica.

La relazione, pubblicata nelle quattro lingue della Comunità, costituisce anche questa volta un'utilissima fonte di informazioni.

STUDI—SERIE CONCORRENZA

8213 — N. 6

PROGETTO DI STATUTO DI SOCIETÀ PER AZIONI EUROPEE

127 pagine (francese, tedesco, italiano, olandese)

Prezzo di vendita : Lit. 3.750, FB 300,

All'inizio del 1966, la Commissione ha chiesto al prof. Sanders, decano della facoltà di diritto dell'Università di Rotterdam, d'iniziare, in collaborazione con gli esperti degli altri cinque paesi membri, lo studio dei problemi inerenti all'istituzione di un nuovo tipo di società, uniforme per tutta la Comunità. Ne è risultato un progetto di statuto per società anonime europee che la Commissione ha ritenuto opportuno pubblicare.

Benché si tratti di un progetto, di cui il prof. Sanders assume personalmente tutta la responsabilità, il documento riveste un enorme interesse. Il progetto fornisce anzitutto una base concreta, che finora mancava, alle discussioni in corso sull'opportunità di una tale forma di società e sulle disposizioni da includere nel suo statuto. Composto di tredici titoli e quasi duecento articoli, esso contiene infatti l'essenziale della normativa necessaria per la costituzione delle nuove società, la loro organizzazione interna, la loro formazione in gruppi, il loro funzionamento, il loro scioglimento, la loro trasformazione ed infine le fusioni delle società fra di loro e con altre società anonime della Comunità. Vi sono tracciate anche le grandi linee del regime fiscale e penale che dovrebbero venire applicati alla società anonima europea.

L'autore non ha eluso i delicati problemi inerenti in particolare alle condizioni di accesso alla società anonima europea, all'interpretazione uniforme del suo statuto, all'adozione di un registro europeo di commercio ed alla composizione degli organi della società in relazione alla funzione svolta dai rappresentanti dei lavoratori in alcuni Stati membri. Con le reazioni che non mancherà di suscitare, il progetto deve contribuire efficacemente all'avvento di una nuova forza giuridica, di cui le imprese europee, alle prese con le difficoltà della ristrutturazione, risentono ogni giorno maggiormente la necessità.

